



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 15/07/2019 alle ore 21.10 presso la sede posta in Chieri (TO) Via Giovanni XXIII n° 8, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dell'Associazione "ASSET APS" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adozione del nuovo Statuto;
2. Modifica Denominazione sociale.

Il Presidente dell'Associazione *sig. Cobino Marco* assume la presidenza e propone alla stessa assemblea che la *sig./ra Corrà Gabriella* svolga le funzione di segretario verbalizzante.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente constata che sono presenti n° 22 soci tra i quali n° 10 in rappresentanza di altri n° 10 soci, per un totale complessivo di n° 32 soci in regola con quanto previsto dallo statuto, come da documentazione conservata in atti al fascicolo.

Il Presidente inizia la riunione informando delle dimissioni della Consigliera Raffaella Martina per gravi motivi di salute presentate in data 08/07/2019.

Passa poi al punto 1. Illustra le motivazioni per cui è obbligatorio adottare un nuovo statuto, dando atto che il testo dello stesso si presume noto perché inviato per posta elettronica ai soci.

Tale atto è conseguente ad un obbligo di legge, giusto quanto previsto dall'articolo 101 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 così come modificato dall'articolo 32, comma 1 del D. Lgs. 105/2018, che dispone che le Associazioni di Promozione Sociale si adeguino alle disposizioni del suddetto decreto, modificando i loro statuti "al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria".

Tale obbligo è in capo anche all'Associazione in quanto la stessa è iscritta nel Registro regionale e nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale

ASSET



Passa poi al punto 2. La modifica della denominazione sociale è obbligatoria secondo quanto previsto dall'articolo 35 comma 5 del D. Lgs. 117/2017, che dispone che "la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS."

Terminata l'illustrazione da parte del Presidente dell'assemblea, in particolare sulle modifiche ed integrazioni apportate al testo, nessun socio ha chiesto di intervenire.

Il Presidente dichiara aperte le votazioni, che si svolgono in modo palese, per alzata di mano.

Mette pertanto in votazione l'adozione del nuovo statuto, che viene **approvato all'unanimità** dei 32 soci presenti e votanti.

Mette poi in votazione l'adozione della nuova denominazione sociale, ASSET APS, che viene **approvata all'unanimità** dei 32 soci presenti e votanti.

L'Assemblea, inoltre, dà mandato al suo Presidente, che può in merito incaricare un proprio delegato, di registrare il presente verbale al quale sarà allegato, come parte integrante, lo statuto approvato.

La suddetta registrazione, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 del D. Lgs. 117/2017, in quanto intervenuta allo scopo di adeguare lo statuto dell'Associazione a modifiche normative, è esente dall'imposta di registro. E' inoltre esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 dello stesso decreto.

Il Presidente informa che copia del suddetto atto, una volta registrato, sarà trasmesso alla Regione Piemonte, al Comitato Provinciale AICS di Torino e a Volontariato Torino (Vol. To) entro 30 giorni dalla data di registrazione per gli adempimenti previsti.

Alle ore 22. 05 non avendo altri argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea ha avuto termine.

Luogo e data: Chieri, 15 luglio 2019

il Presidente dell'Assemblea

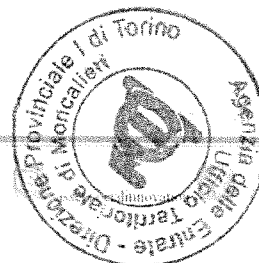
il Segretario dell'Assemblea

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Registrato a MONCALIERI il 22.4.2019

al n.° 1336.....serie.....32

EURO E' ESENTE DA IMPOSTE AI SENSI DEL D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Marcella Franco

IL FUNZIONARIO TERRITORIALE
(Dr. Marco [firma])

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "ASSET APS"

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Costituzione, Denominazione e Sede

È costituita con sede in Chieri (TO) in via Elli Pea n. 18 un'Associazione di Promozione Sociale che assume la denominazione di "ASSET APS". I principi sono: democraticità, equità, partecipazione, solidarietà e sostenibilità. Il cambio di sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

L'Associazione (in avanti, APS) è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità con la L. 106/2016 e il D. Lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonomia iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'APS si prefigge di promuovere forme di attivazioni al cambiamento e alla creatività attraverso occasioni di *in*-formazione, collaborazione e confronto tra *stakeholder*, costruzione di connessioni e relazioni tra persone, gruppi ed istituzioni allo scopo di valorizzare luoghi e persone. A titolo esemplificativo e non esaustivo, incoraggia e realizza:

- *il Ben-essere equo e sostenibile*
Un approccio multidimensionale che considera l'aspetto economico importante ma non unico per valutare il progresso degli individui e dei territori. L'ambiente e la cura dei Beni comuni, il paesaggio ed il patrimonio culturale, la conciliazione dei tempi di vita, il benessere soggettivo ed organizzativo sono alcune delle dimensioni su cui operare in modo multidisciplinare per sviluppare la consapevolezza dell'appartenenza ad un universo più vasto e correlato al fine di un uso razionale delle risorse disponibili per il superamento degli squilibri ambientali, economici e sociali;
- *lo Sviluppo del Capitale Umano e Sociale*
La fiducia di impatto economico e sociale dipende dalla capacità cognitiva di affrontare la realtà circostante (capitale umano) e dal buon funzionamento delle relazioni sociali (capitale sociale). Attraverso l'apprendimento ed i punti di vista diversi si vuole allenare ad un atteggiamento mentale costruttivo che favorisca lo sviluppo personale e collettivo facilitando, inoltre, la socialità, la comunicazione non violenta, le pari opportunità e la promozione dei diritti in generale;
- *L'Economia collaborativa*
Collaborazione e partecipazione dei cittadini contribuiscono ad una maggiore coesione economica e sociale. Rendiamo possibili iniziative di auto aiuto, la diffusione di metodologie partecipative, il sostegno a network che propongono il riuso e la condivisione di beni pubblici sottoutilizzati;
- *la Formazione*
La crescita individuale passa anche da occasioni di *(in)*formazione. Incoraggiamo la formazione continua, avvalendoci anche di metodologie innovative, per scoprire e liberare i propri talenti, sostenere l'apprendimento permanente come occasione di crescita individuale e base della professionalità;
- *Attività culturali di interesse sociale*
La cultura è la lente con cui vediamo il mondo. Noi la vediamo come *driver* dello sviluppo della persona e delle comunità che favorisce il benessere psicofisico e spirituale, condizione necessaria per fare scelte consapevoli basate su una visione critica ed integrata dei diversi mezzi disponibili. Intendiamo valorizzarla nelle sue diverse sfaccettature, artistiche, sportive, ricreative, turistiche;
- *L'Innovazione sociale*
La capacità di intraprendere dei cittadini va alimentata per trovare risposte nuove ai bisogni emergenti della società. Sosteniamo e diffondiamo l'innovazione di metodo non solo nelle organizzazioni private bensì nell'Amministrazione pubblica affinché sia "attore dell'innovazione sociale" sul territorio.
- *Lo Sviluppo del Territorio e delle comunità locali*
La progettualità, il trasferimento di buone prassi e conoscenze tecniche per rendere i territori protagonisti del cambiamento, assecondando ed amplificando la spinta propulsiva che viene dalle comunità locali.

A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente Statuto, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

L'APS non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

Essa è regolamentata dalla normativa vigente e dal presente Statuto. Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna sono disciplinati da un eventuale Regolamento.

L'APS, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3 Durata

La durata dell'APS è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 28 del presente Statuto.

TITOLO II Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell'APS

Esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente Statuto:

- Attività di interesse generale;
- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi

Art. 5 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'APS esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educative*;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;

i) organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche*;

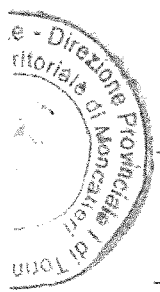
l) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;

m) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

n) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*.

Queste, potranno anche realizzarsi attraverso:

- Diffusione della cultura della collaborazione, del project management e del ben-essere equo e sostenibile come fattori di innovazione sociale per uno sviluppo inclusivo, intelligente e sostenibile;
- Attivazione di processi di progettazione partecipata volti a creare sinergia tra singoli, organizzazioni private ed enti pubblici per lo sviluppo locale e l'innovazione sociale;
- Ideazione e sviluppo di progetti, in particolare per la cura e rigenerazione dei beni pubblici sottoutilizzati (o beni comuni), tesi alla salvaguardia dell'ambiente e ad accrescere il benessere delle comunità;
- Iniziative finalizzate a creare network per favorire la tutela e promozione dei diritti e delle pari opportunità, la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale, l'economia collaborativa, il turismo sostenibile, lo sviluppo del capitale umano e sociale;
- Organizzazione di convegni, dibattiti, seminari, eventi formativi e culturali (riferiti anche alle discipline rientranti nelle professioni non regolamentate come da L. 4/2013) per incoraggiare la scoperta e la



liberazione dei propri talenti come opportunità di potenziamento del capitale umano e sociale.

Corsi, seminari, conferenze, momenti di confronto aventi ad oggetto i beni comuni, il turismo sostenibile, la sana alimentazione e l'attività sportiva in età adulta, le attività culturali, artistiche o ricreative quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - mostre di quadri e foto, attività ludico-ricreative, presentazione libri, cineforum, corsi di lingua e cultura estera;

- Workshop per lo sviluppo personale ed organizzativo attraverso - a titolo esemplificativo e non esaustivo - lo yoga della risata, il coaching e la mindfulness al fine di stimolare una scelta autonoma e consapevole;
- Orientamento nel campo dell'editoria e in merito a pubblicazioni ed a stampati
- Escursioni e viaggi di interesse prevalentemente culturale e sociale per favorire un turismo accessibile, responsabile e sostenibile;
- Attività sportive non agonistiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come il trekking, la camminata sportiva ed altre al fine di massimizzare il potenziale individuale e di gruppo.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'APS è affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'eventuale Regolamento.

Art. 6 Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'APS:

- in quanto affiliata ad un Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), della L. 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del D. Lgs. 117/2017;
- può inoltre effettuare la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del D. Lgs. 117/2017.
- può anche esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del presente Statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'APS.

Art. 7 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'APS può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 8 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'APS può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei



propri associati o delle persone aderenti agli enti eventualmente associati.

Per la gestione delle attività organizzate l'APS può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 9 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'APS, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'APS, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'APS iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Titolo III Funzionamento

Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

La variazione dell'esercizio sociale non comporta modifica dello Statuto.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del presente Statuto. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'APS ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

E' ammessa una proroga per giustificati motivi e comunque non oltre il termine del 30 giugno.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art. 11 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, saranno resi disponibili presso la sede sociale, o trasmessi ai soci richiedenti aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'APS o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art.12 Patrimonio

Il patrimonio dell'APS è costituito:

- dai beni immobili e di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per

svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

vieta la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore dei fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 28 del presente Statuto.

Art.13 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'APS sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente Statuto
- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private ;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da finanziamenti di Organismi internazionali, del Fondo sociale europeo ed altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità associative;
- da attività commerciali marginali.

Art.14 Libri sociali

L'APS si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, tiene i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- nel caso sia istituito l'Organo di Controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni di questo, tenuto a cura dello stesso organo;
- nel caso siano istituiti altri organi associativi: il libro delle adunanze e delle deliberazioni di tali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, di cui all'art. 9 del presente Statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'APS, che provvederà a rilasciarla entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.15 Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'Organo di Controllo, di cui all'articolo 24 del presente Statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV I SOCI

Art.16 Adesione all'Associazione

L'APS non dispone limitazioni all'ammissione degli associati con riferimento alle condizioni economiche, di genere, etniche, razziali, culturali, politiche o religiose. Possono pertanto aderire all'APS, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro purché abbiano i requisiti di indipendenza e onorabilità, ne condividano i principi e le finalità, accettino le regole del presente Statuto – così come del Regolamento e delle delibere adottate dagli organi associativi -, partecipino alle attività dell'APS con la loro opera,



con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi associativi.

Il numero degli associati è illimitato ma non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'APS, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte ed in nessun caso può essere restituita – ai soci o loro eredi – così come gli eventuali contributi versati.

Le categorie dei Soci sono le seguenti:

- *Soci Fondatori*, coloro che hanno promosso la costituzione dell'APS e firmato l'Atto costitutivo;
- *Soci Ordinari*, coloro che si sono associati in tempi successivi alla costituzione dell'APS e che partecipano e contribuiscono alla vita di questa secondo le proprie capacità;
- *Soci Sostenitori*, coloro che versano all'APS risorse aggiuntive rispetto alla quota associativa annua di importo uguale o superiore a quella stabilita dall'Assemblea;
- *Soci Onorari*, coloro ai quali l'Assemblea dei soci – su proposta del Consiglio Direttivo – conferisce, previa accettazione, l'adesione per particolari meriti in relazione all'APS o alle finalità di questa.

Per aderire all'APS si deve fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto, al Regolamento, alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal Regolamento.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzare l'ammissione delle persone fisiche. In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro 60 giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul Libro Soci.

Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato. L'interessato può, nei successivi 30 giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera scade con l'anno sociale.

I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'APS.

Lo status di socio può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee.

Le modalità e le condizioni di adesione all'APS e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate da un Regolamento specifico.

Art. 17 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'APS, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'APS;
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) a prendere visione dei libri sociali;
- i) di recedere dall'APS, comunicando in forma scritta la decisione al Presidente con un preavviso di almeno 7 giorni. La dichiarazione di recesso ha effetto dal momento dell'iscrizione al Libro Soci.

L'APS garantisce la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo (iscritti da almeno tre mesi) e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'APS, sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante o delegato.

Art. 18 Doveri dei soci

I soci sono tenuti a:

- a) sostenere le finalità dell'APS ed a contribuire alla loro realizzazione;
- b) l'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività;
- d) adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'APS e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'APS.

Art. 19 Perdita della qualifica di associato

I soci perdono la qualifica di associato:

- a) per scioglimento volontario dell'APS;
- b) per dimissioni;
- c) per decesso;
- d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto;
- e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di attività contrarie, gravi infrazioni alle norme, danni anche morali arrecati all'APS;
- f) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- g) per incompatibilità e/o conflitto di interessi, al ricoprire una carica pubblica elettiva ove l'APS ha sede o si trovasse comunque in una situazione che ne pregiudichi l'indipendenza e l'imparzialità. I soci si devono dimettere entro 30 giorni pena l'espulsione.

Ad esclusione della *lett. a)*, competente in merito ai restanti casi è il Collegio dei Proibiviri ed in sua assenza il Consiglio Direttivo. Contro le sue deliberazioni il socio può ricorrere, entro 30 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea sociale che delibera sulla richiesta - se non esplicitamente convocata - in occasione della prima convocazione utile.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 20 Organi Sociali

Sono Organi dell'APS:

- a) L'Assemblea Sociale;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 21 del presente Statuto, sono organi sociali anche l'Organo di Controllo e il Collegio dei Proibiviri.

L'Assemblea provvederà a nominare qualsiasi altro organo stini necessario per perseguire le finalità dell'APS. L'elettorato attivo e passivo è riconosciuto a tutti quei soci che: abbiano la maggiore età; non abbiano avuto o abbiano in corso provvedimenti contemplati all'art. 19 *lett. d), e), f), g)*; non incorrano nei casi previsti dall'art. 2382 del Codice Civile.

Art. 21 L'Assemblea Sociale

E' l'organo sovrano dell'APS e determina gli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.

E' composta dai soci in regola con il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

E' convocata e presieduta dal Presidente. Inoltre, si riunisce quando lo richieda la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o ne facciano richiesta motivata $\frac{1}{10}$ dei soci aventi diritto al voto.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare luogo, data, ora, ordine del giorno e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento. In caso di urgenza, può esser convocata entro il terzo giorno precedente l'adunanza. Quando a richiederlo sono i soci, il Presidente provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

E' costituita in forma **straordinaria**, per la modifica dell'Atto costitutivo o dello Statuto, per lo scioglimento, la fusione, la scissione e la trasformazione dell'APS. E' costituita in forma **ordinaria** nei restanti casi.

L'Assemblea ordinaria, che si riunisce almeno una volta all'anno, ha i seguenti compiti:

- approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente e, quando previsto, il bilancio sociale; ai sensi dell'art. 10 dello Statuto;

- approva e modifica i regolamenti;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
- nomina e revoca, quando previsto per legge o lo ritenga opportuno, l'Organo di Controllo ed il Collegio dei Proibiviti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'APS.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di due deleghe.

I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore hanno diritto a 1 voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in Assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea sociale.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, in proprio o per delega; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida - per l'Assemblea ordinaria - qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega.

Per le modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile, anche in seconda convocazione, la metà più uno degli aventi diritto ed il voto favorevole di almeno i $\frac{2}{3}$ dei presenti o rappresentati.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici.

Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art. 22 Il Consiglio Direttivo

E' eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati con requisiti di onorabilità ed indipendenza.

Può essere composto dalle diverse categorie di associati.

I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio, il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà, il Presidente si dimetta.

I consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive e/o non assolve agli impegni assunti, su proposta del Presidente, decade. In questo caso, ed in quelli previsti all'art.19, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei Consiglieri "supplenti". Allorché non fossero disponibili, indice elezioni suppletive entro 6 mesi per i membri da sostituire che rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli *stakeholder*, pubblici e privati;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;

- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'APS, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per Statuto di competenza di altri organi;

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'APS, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione.

È convocato, sia in via ordinaria che straordinaria e con libertà di mezzi, dal suo Presidente che indicherà: luogo, data, ora ed ordine del giorno. In caso di difetto di convocazione formale o mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni a cui partecipano tutti i Consiglieri.

In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi e la convocazione avviene almeno 5 giorni prima. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, 1/3 dei membri del Consiglio direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica quanto previsto dall'ordinamento giuridico vigente.

È incompatibile essere membro del Consiglio Direttivo e ricoprire cariche elettive in Enti pubblici. Così come lo è nel caso di Enti del terzo settore o Organizzazioni private (profit o non profit) ove l'APS ha la sede sociale. Il consigliere deve dimettersi entro 30 giorni passati i quali decade e viene escluso dall'APS.

Art. 23 Il Presidente

È eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'APS. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'APS e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo; qualora questi, per fondati motivi, non li ratifichi, degli stessi risponde il Presidente.

Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti.

Nomina e revoca i compiti ai Consiglieri e ne propone la decadenza nei casi previsti dallo Statuto.

Avvalendosi del contributo dei Consiglieri, predispose per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio, l'eventuale bilancio sociale e le relazioni relative.

Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 24 L'Organo di Controllo e il Consiglio dei Probiviri

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un **Organo di Controllo**, anche monocratico. Il ruolo è incompatibile con lo status di socio dell'APS.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Essi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

I suoi componenti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Si istituisce il **Collegio dei Proviviri** nei casi previsti all'art.21 dello Statuto. E' l'organo interno di garanzia che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte in APS e propone al Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari. La carica di Proviviro è incompatibile con altre cariche sociali. I Proviviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di 3, durano in carica 3 anni, eleggono un Presidente e restano in carica un solo mandato salvo che nessun socio sia disponibile a ricoprire questo ruolo. Le riunioni sono valide purché presenti almeno due dei suoi componenti. La disciplina del Collegio è rinviata al Regolamento.

Le delibere adottate da questi organi dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 25 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'APS si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'APS indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'APS le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'APS, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Art. 26 Rimandi al Codice Civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 27 Trasformazione, fusione e scissione dell'APS

L'Assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'APS ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice Civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 28 Scioglimento dell'APS

Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno 1/3 degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Il Consiglio Direttivo:

Marco Gobino.....

Gabriella Corrà.....

Gabriella Dalla Pria.....